



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



CCIRL AREA ALIMENTAZIONE E PANIFICAZIONE SETTORE ARTIGIANI

A seguito dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello, sottoscritto in data 9 febbraio 2024, presso la sede EBRART Abruzzo, tra le Confederazioni Artigiane dell'Abruzzo CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori dell'Abruzzo CGIL, CISL e UIL, valido per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica CNEL E015, e del rinnovo del CCNL Alimentazione-Panificazione sottoscritto il 6 giugno 2024 con scadenza al 31 dicembre 2026, FAI-Cisl Abruzzo Molise, FLAI-Cgil Abruzzo Molise, UILA-UIL Abruzzo rappresentate rispettivamente da Franco Pescara, Nadia Rossi, Moreno D'Anastasio e le Confederazioni Artigiane dell'Abruzzo CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI, rappresentate rispettivamente dai Segretari/Direttori Regionali Silvio Calice, Daniele Di Marzio, Dario Buccella e Federico Del Grosso, stipulano il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro (di seguito CCIRL) per gli addetti dei settori dell'Alimentazione e Panificazione, con sede nella Regione Abruzzo.

premesse che:

- presso l'EBRART Abruzzo risultano essere iscritte 666 aziende operanti nel settore Alimentazione – Panificazione, con lavoratori dipendenti, con una media di 3,75 lavoratori per impresa; tale frammentazione non permette la diffusione di un sistema di relazioni sindacali tale da avviare percorsi di contrattazione integrativa aziendale;
- le Associazioni Datoriali Artigiane e FAI-Cisl Abruzzo Molise, FLAI-Cgil Abruzzo Molise, UILA-UIL Abruzzo a seguito della stipula dei CCNL, ritengono di fondamentale importanza la diffusione della contrattazione integrativa;

- le Associazioni Datoriali Artigiane e FAI-Cisl Abruzzo Molise, FLAI-Cgil Abruzzo Molise, UILA-UIL Abruzzo per la crescita del settore Artigianato hanno scelto di investire sulla bilateralità;

tutto ciò premesso

le parti definiscono che il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane operanti nella regione Abruzzo del settore Alimentare, delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare, delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione e delle aziende del settore della Panificazione e pattuiscono quanto segue:

ART. 1 - DECORRENZA E DURATA

Il presente CCIRL avrà validità dal 16 Aprile 2025 fino al 31 Marzo 2027. Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

ART. 2 - OSSERVATORIO REGIONALE DI SETTORE

Considerato che per le Aziende del settore è fondamentale proseguire lo sviluppo delle strategie mirate al raggiungimento di livelli sempre maggiori di competitività, redditività e qualità, le Parti convengono che ciò possa essere realizzato anche e soprattutto attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali. A tal proposito le parti istituiscono un Osservatorio Contrattuale Permanente di Settore, composto da 8 rappresentanti categoriali, 4 componenti datoriali e 4 componenti sindacali. Si riunirà 2 volte l'anno su richiesta di una delle due componenti (datoriali o sindacali), al fine di esaminare l'andamento del settore, le prospettive occupazionali, la diffusione dei servizi forniti dall'EBRART Abruzzo, le politiche della formazione e del mercato del lavoro, nonché quelle di cultura della sicurezza sul lavoro.

ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

In relazione alla continua evoluzione delle tecniche lavorative ed ai mutamenti dei processi tecnologici, le Parti confermano il ruolo primario della formazione professionale, in quanto presupposto indispensabile per un miglioramento della competitività aziendale attraverso la qualità del prodotto e del servizio.

Pertanto le Parti svilupperanno progettualità condivise attraverso l'utilizzo di FONDARTIGIANATO Nazionale e del sistema dell'Articolazione regionale e della bilateralità, al fine di realizzare un sistema di formazione professionale di ingresso, specialistica e di riqualificazione.

ART. 4 - PREVENZIONE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

Le Parti Sottoscrittrici ritengono indispensabile attraverso le misure di prevenzione, garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro utilizzando, protocolli, valutazioni e sistemi di monitoraggio necessari per garantire l'integrità dei lavoratori e mitigare i rischi associati alle attività svolte.

Per tali ragioni le Parti sottoscrittrici concordano, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza del lavoro, di ottimizzare l'impiego del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

In conformità al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., le Parti intendono mettere in atto un compiuto sistema di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni infortunistici, con lo scopo di innalzare la cultura della sicurezza sul lavoro e la formazione di tutti i soggetti che, (a vario titolo), operano all'interno dell'impresa. Pertanto le Parti potranno sviluppare progettualità condivise attraverso l'utilizzo del sistema della pariteticità regionale al fine di realizzare un più esteso sistema di informazione e formazione per tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Tali attività potranno essere coordinate ed attuate dagli Organismi Paritetici territoriali (OPRA) in collaborazione con i RLST, sulla base degli accordi e dei regolamenti che ne regolano l'operatività.

ART. 5 - VIOLENZA, MOLESTIE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro. Al fine di diffondere la cultura del rispetto e per favorire un clima aziendale sereno le parti si impegnano a:

- prevedere in aggiunta al congedo retribuito di 3 mesi per vittime di violenza ai sensi dell'art 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 2015, come condizione di miglior favore, ulteriori 3 mesi di aspettativa retribuita al 30% della retribuzione tabellare.

ART. 6 – LAVORO INTERMITTENTE

Le parti convengono che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente, come disciplinato dall'art. 59 bis CCNL. L'instaurazione del contratto di lavoro intermittente, dovrà essere comunicata entro il termine di 30 giorni dalla stipula all'Osservatorio di settore di cui all'art. 2, insediato presso l'EBRART ABRUZZO.

Con cadenza annuale, entro il 1° febbraio dell'anno successivo, le imprese che hanno usufruito di tale prestazione lavorativa sono tenute ad informare l'Osservatorio sul numero di giornate utilizzate per ogni contratto intercorso.

ART. 7 - MENSA

Le aziende, in alternativa al servizio di mensa aziendale, corrisponderanno ai lavoratori dipendenti una indennità retributiva o buoni pasto pari a € 25,00 lordi mensili per rapporti di lavoro di almeno 6 ore giornaliere, a decorrere dal 1° Giugno 2025. Il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello previsto dalla vigente normativa in materia ed il suo valore non farà parte degli elementi computabili per la determinazione del TFR e di ogni altro istituto contrattuale e/o legale in quanto nella determinazione di tale valore si è tenuto conto dell'incidenza di tali istituti.

ART. 8 - INDUMENTI DI LAVORO

Nel corso dei dodici mesi di ciascun anno, le Aziende forniranno a ciascun lavoratore ogni indumento e/o attrezzatura legata alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 9 - ELEMENTO ECONOMICO REGIONALE

In conformità con quanto previsto dal vigente CCNL di settore e con l'articolo 1.2 dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello del 9 febbraio 2024, le Parti concordano di stabilire un valore di EER valido per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano i CCNL alimentazione e panificazione. Tale importo verrà corrisposto mensilmente su tutte le retribuzioni, ivi comprese le mensilità aggiuntive e decorrerà dalla stipula del presente CCIRL.

Le Parti concordano che l'importo mensile dell'EER per il settore Alimentazione e Panificazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali comprensivi di contingenza, sarà il seguente:

2,00% a decorrere dal 1° giugno 2025

2,30% per il 2026 a decorrere dal 1° gennaio 2026

2,50% per il 2027 a decorrere dal 1° gennaio 2027

ART. 10 - CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Le parti firmatarie del presente CCRL in attuazione dell'Accordo Regionale Interconfederale del 9 febbraio 2024, stabiliscono, per ogni anno di vigenza del presente accordo, un contributo contrattuale bilaterale regionale pari a € 1,00 (euro uno) per i lavoratori non iscritti alle OO.SS. da trattenere sulla retribuzione mensile che avverrà automaticamente, salvo esplicita scelta contraria.

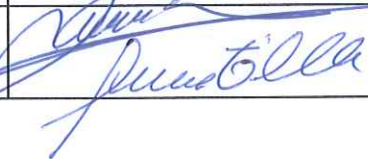
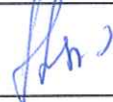
Le imprese saranno altresì tenute al versamento di € 3,00 (euro tre) mensili per ogni lavoratore assunto.

Le aziende, entro 60 giorni dalla stipula, provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori il testo dell'attuale intesa, con adeguati mezzi di informazione.

Le parti, entro 30 giorni, definiranno le modalità operative della trattenuta e della ripartizione dei contributi alle parti stipulanti.

Lì 16 aprile 2025

Letto, confermato e sottoscritto

CNA ABRUZZO	CONFARTIGIANATO ABRUZZO	CASARTIGIANI ABRUZZO	CLAAI ABRUZZO
			

FAI-CISL ABRUZZO MOLISE	FLAI-CGIL ABRUZZO MOLISE	UILA-UIL ABRUZZO
	